

N. R.G. 1296/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Mantovani	Presidente
dott.ssa Francesca Vullo	Consigliera rel. est.
dott.ssa Roberta Nunnari	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1296/2025** promossa in grado d'appello

DA

AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO (C.F. _____ con il patrocinio dell' **AVVOCATURA STATO MILANO** elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore avv. **AVVOCATURA STATO MILANO** .

RECLAMANTE

CONTRO

[redacted] con
il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in VIA
([redacted] 20122 MILANO presso il difensore avv. [redacted]

RECLAMATO

avente ad oggetto: Altri istituti di diritto fallimentare
sulle seguenti conclusioni.

Per l'AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE I DI
MILANO

In riforma della pronuncia del tribunale di Pavia non omologare il concordato
in esame con conseguente declaratoria di liquidazione giudiziale. Vinte le spese
di lite

Per [redacted]
Rigettare il reclamo e conseguentemente confermare la sentenza di I grado.
Con vittoria di spese.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

Il tribunale di Pavia con sentenza n. 67/25 pubblicata in data 2 aprile 2025 ha
omologato forzosamente ai sensi dell'art. 112, co. 2 CCII il concordato
preventivo in continuità aziendale indiretta della [redacted]

[redacted] La sentenza dà atto dell'esistenza delle condizioni previste all'art.
112 co. 2 lett. a), b), c) d) prima parte CCII e -per quel che rileva in questa sede-
supera l'opposizione dell'Agenzia delle entrate, incentrata essenzialmente sul
rilievo che, nel caso di specie, mancherebbe un valore eccedente di liquidazione,
requisito che il creditore sostiene essere indispensabile per poter procedere al
cross class cram down.

Il ragionamento del tribunale si basa, in sintesi, sulle seguenti considerazioni:

- 1) Non sarebbero conferenti rispetto alla fattispecie in esame i precedenti di merito citati dall'Agenzia delle entrate¹ inerenti a un caso in cui la richiesta di omologazione era stata presentata dal debitore ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d) seconda parte CCII;
- 2) Il tema della presenza di un valore eccedente la liquidazione non si porrebbe invece nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la proposta risulti approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori prelazionari, secondo la previsione dell'art. 112, co. 2, lett. d) prima parte CCII;
- 3) Se si eccettua quanto previsto dall'art. 112, co. 2, lett. d) seconda parte CCII, l'esistenza di un valore eccedente quello di liquidazione non è condizione di ammissibilità del concordato in continuità né presupposto per ottenere l'omologazione forzata;
- 4) Le condizioni di cui all'art. 112, co. 2 lett. a) e b), CCII non richiedono la presenza di un attivo da liquidare e di un valore superiore generato dalla continuità, bensì esclusivamente che, ove presenti, vengano distribuiti in base alle regole rispettivamente dell'APR e della RPR;
- 5) La proposta concordataria presentata dal debitore sarebbe in ogni caso migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ha proposto reclamo l'Agenzia delle Entrate. Si è costituita la società debitrice. All'udienza del 26.06.2025, all'esito della discussione, la Corte si è riservata di decidere.

I motivi di reclamo

I. La reclamante allega l'inesistenza nel caso di specie di un valore eccedente a quello di liquidazione. Prospetta che nel caso di concordato in continuità il valore eccedente la liquidazione dovrebbe essere inteso come il *surplus* di risorse, rispetto alla liquidazione dei beni, derivante dalla continuità aziendale, nella specie non presente. Quello che la debitrice presenta come valore eccedente a quello di liquidazione, corrispondente alla differenza algebrica di € 192.337,00 tra l'attivo che il piano consente di realizzare (€ 1.131.996) e il valore dell'attivo in caso di liquidazione giudiziale (€ 939.660), costituirebbe finanza esterna

¹ Sentenza Tribunale di Mantova n. 14/2024 del 14.03.2024 confermata con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17.11.2024

apportata dalla cessionaria dell'azienda, l'attuale affittuaria con riferimento alla vendita del capannone. Richiama a riguardo un principio espresso da una giurisprudenza di merito secondo cui la presenza di un valore eccedente la liquidazione è presupposto indefettibile per procedere all'omologazione forzata del piano.

II. L'Agenzia delle Entrate censura la decisione del tribunale laddove assume come non richiesta la necessaria presenza di un valore eccedente quello di liquidazione per accedere all'omologazione forzata. A riguardo richiama il contenuto delle lett. b) e d) seconda parte dell'art. 112, co. 2 CCII e sottolinea come sia necessaria, per omologare il piano, la compresenza dei quattro requisiti richiesti dall'art. 112 co. 2 CCII.

III. La reclamante prospetta la non accoglibilità della proposta in ragione dell'esiguità del pagamento previsto in favore dell'Erario nella sola misura del 6%. Evidenzia in proposito l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità di una proposta concordataria che preveda percentuali irrisorie di soddisfazione del ceto creditorio.

L'opinione della Corte

Il reclamo non è fondato.

I. Quanto alla prima doglianza, ad avviso della Corte, il valore eccedente la liquidazione è stato correttamente identificato nel piano di concordato.

L'art. 84, co. 6 CCII detta tre differenti regole di distribuzione delle risorse nel caso di concordato in continuità aziendale: (1) il valore di liquidazione dell'impresa deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta (c.d. APR); (2) il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito in base al criterio della priorità relativa (RPR); (3) le risorse esterne possono invece essere ripartite liberamente in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c..

Il valore di liquidazione, soggetto alla regola dell'APR, secondo la definizione contenuta nell'art. 87, co. 1 lett. c) CCII, come modificato dal correttivo *ter*, si identifica nel valore realizzabile, alla data della domanda di concordato, dalla vendita del patrimonio del debitore in sede di liquidazione giudiziale tenuto altresì conto della dimensione dinamica del patrimonio (ossia del risultato di una provvisoria continuazione dell'esercizio dell'impresa), comprensivo anche di quanto ragionevolmente realizzabile attraverso la proposizione di tutte le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, incluse le azioni revocatorie eventualmente proponibili nel caso di apertura della procedura di liquidazione

giudiziale. Il valore eccedente quello di liquidazione è invece il c.d. *surplus* di risorse, rispetto all'alternativa liquidatoria, derivante dalla continuazione dell'attività di impresa.

Nel caso di specie, premesso che alcun rilievo è stato sollevato dal creditore opponente sulla identificazione del valore di liquidazione (pari a euro 939.660) e sul rispetto della regola distributiva dell'APR, per l'eccedenza di euro 192.337 è stata prevista la distribuzione secondo il criterio della RPR. Tale surplus, che l'Agenzia delle Entrate definisce finanza esterna, è costituito dal maggior importo che il promissario acquirente si è impegnato a versare a mani della procedura per la vendita del capannone. [] ha infatti formulato un'offerta irrevocabile di acquisto del capannone sospensivamente condizionata all'omologa del concordato al prezzo di euro 287.000,00, impegnandosi a partecipare alle procedure competitive e ad effettuare un rilancio del prezzo sino all'importo massimo di euro 480.000,00. Nel caso di aggiudicazione da parte di Aviocarni a un prezzo inferiore di euro 480.000,00, la cessionaria si è impegnata irrevocabilmente a versare la differenza tra l'importo massimo di euro 480.000,00 e il prezzo di aggiudicazione. Occorre sottolineare che a seguito della pubblicità dell'offerta a norma dell'art. 91 CCII non risultano pervenute manifestazioni di interesse (cfr. relazione del CG ex art. 105 co. 1 CCII).

Secondo la reclamante questa eccedenza non rappresenterebbe un valore aggiunto dalla prosecuzione dell'attività rispetto a quello liquidatorio.

Si tratta di una tesi non condivisibile. Il maggior valore di euro 193.000 offerto dall'affittuaria [] in ipotesi di cessione dell'azienda e del compendio immobiliare è intimamente connesso alla prosecuzione dell'attività da parte della cessionaria, in un'ottica di incremento di valore dell'azienda collegato alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale (si veda su questo punto la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 48, co. 2 CCII). Di conseguenza questa eccedenza di valore rappresenta un plusvalore derivante dalla vendita dell'azienda in regime di continuità.

Tale maggior valore non sussisterebbe infatti nella prospettiva della liquidazione giudiziale ma solo nel caso di esito favorevole della procedura concordataria in quanto si ricollega alla prosecuzione indiretta dell'azienda. Esso è pertanto, a tutti gli effetti, valore eccedente la liquidazione.

II. Ad ogni buon conto la questione se il *surplus* previsto nel piano integri valore eccedente la liquidazione o finanza esterna non è dirimente. Correttamente il

tribunale non prende esplicita posizione sulla tesi dell'inesistenza – a detta dell'Agenzia delle Entrate – di un valore eccedente quello di liquidazione.

Il criterio della ragione più liquida consente infatti di *bypassare* la prima doglianza, poiché come sottolinea il tribunale, anche a volere ragionare in termini di finanza esterna, non sussiste alcun impedimento all'omologazione forzata del piano.

Premesso infatti che sono oggetto di vaglio giudiziario la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a), b), c), d) prima parte dell'art. 112, co. 2. CCII, non venendo in rilievo la seconda parte della lett. d) del co. 2 dell'art. 112 CCII², occorre ribadire che la lett. b) non esige l'esistenza di un valore eccedente quello di liquidazione, ma semplicemente che, ove presente, tale plusvalore venga distribuito in conformità al criterio distributivo declinato dalla disposizione in questione. L'interpretazione proposta dalla reclamante non trova alcun aggancio nel tenore letterale della norma. La lett. b) impone esclusivamente la verifica dell'osservanza di una regola distributiva, il che -contrariamente a quanto sostiene la reclamante- non implica che debba necessariamente sussistere un valore eccedente la liquidazione ma solo che, se presente, debba essere distribuito in conformità alle regole dettate per il caso di *cross class cram down*. L'opzione interpretativa adottata dal primo giudice appare inoltre coerente con la *ratio* che perne la disciplina del concordato in continuità, volta alla salvaguardia della permanenza dell'impresa sul mercato sempre che ciò non pregiudichi l'interesse dei creditori (art 7 CCII), pregiudizio insussistente nel caso concreto, non essendo emersi elementi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal Commissario Giudiziale che, nella relazione ex art 107 co 6 CCII , conclude *“che la proposta formulata dalla società è più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa procedura di liquidazione giudiziale, sia per quanto riguarda le ragioni di soddisfo dei creditori sia per quanto riguarda i tempi di realizzo”*.

Quest'ultimo rilievo fornisce l'aggancio argomentativo per superare anche la terza e ultima censura incentrata sull'assunto della irrisorietà della percentuale di soddisfo prevista per l'Erario.

III. La reclamante lamenta che la percentuale di pagamento del 6% del debito erariale offerta nella proposta concordataria *“è del tutto inidonea a garantire, da un lato, la realizzazione della causa, intesa come funzione economica del concordato, dall'altro, il*

² Il Concordato Chiodini ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi di cui almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione

riconoscimento al debitore del beneficio della liquidazione concorsuale del suo patrimonio con lo strumento, alternativo al fallimento (ora, liquidazione giudiziale), del concordato preventivo”.

La doglianza non coglie nel segno.

Già sotto il vigore della legge fallimentare la Cassazione si era orientata ad escludere che spettasse al giudice un controllo di convenienza *“neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza”.* (Cass. Sez. 1, 08/02/2019) e che dunque potesse aprioristicamente fissarsi una percentuale minima di soddisfacimento dei crediti al di sotto della quale ritenere inesistente lo scopo dello strumento concordatario.

Il concordato in continuità, per come delineato nell'attuale sistema normativo, si sottrae a un sindacato giudiziario nei termini proposti dalla reclamante. Secondo quanto stabilisce l'art. 7 co. 2 lett. c) nel caso di concordato in continuità, il principio che la proposta deve essere conveniente per i creditori si stempera in assenza di pregiudizio. È poi rimessa al creditore dissenziente far valere, in sede di opposizione all'omologazione, l'assoluta inidoneità della proposta a garantire un minimale soddisfacimento dei crediti.

Fatta questa premessa, la censura non chiarisce le ragioni in base alle quali una proposta concordataria che – come sottolinea il tribunale - *<<non solo non è inferiore ma è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria>>* dovrebbe bollarsi come irrisoria, tanto più se si considera che dalla classe IV i creditori, tra cui anche l'Erario, ricevono un trattamento maggiormente soddisfattivo (non solo in termini di quantum ma anche di tempi di realizzo) rispetto a quello che il medesimo creditore potrebbe conseguire in caso in liquidazione giudiziale.

*

Il reclamo va pertanto rigettato. La novità delle questioni giustifica anche in questo grado l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del tribunale di Pavia n. 67/2025 pubblicata l'8.04.2025, così dispone:

1. Rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza impugnata
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 giugno 2025

La Consigliera est Francesca Vullo

La Presidente Anna Mantovani